



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

SERVIZIO FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE
N. 491 del 23/12/2022**

**OGGETTO:
COSTITUZIONE FONDO PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue , il giorno ventitre del mese di dicembre.

Responsabile del Servizio: VALLINO Nadia

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziare e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Considerato che in data 04/08/2022 è stata stipulata la pre-intesa del rinnovo del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, e che si ipotizza che tale rinnovo contrattuale non possa vedere la luce prima della parte finale del corrente anno.

Ritenuto quindi di dover procedere, nelle more dell'arrivo del nuovo contratto collettivo, alla formale costituzione del fondo per le risorse decentrate dell'anno corrente, onde consentire tempistiche adeguate per l'effettuazione della tornata di contrattazione integrativa annuale, finalizzata alla stipula dell'accordo economico annuale ex art. 8, comma 1, ultimo periodo, del vigente Ccnl 21/05/2018.

Dato atto che, all'arrivo del nuovo Ccnl si darà corso, con successiva determinazione, alla eventuale integrazione, se disposta dalle norme pattizie, del fondo per le risorse decentrate alla luce delle nuove disposizioni in tal senso applicabili.

Visto che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**
 - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 38.317,64**.

- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**

- **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 1.081,60;**
- **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 840,97;**

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2022, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 1.078,09;**

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 - **Euro 850,35;**

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- compensi per attività per conto dell'ISTAT: **Euro 1.142,00;**

Atteso che con deliberazione della G.C. n. **71** del **12.09.2022** l'amministrazione ha inteso stanziare, perché siano portate a incremento del fondo le seguenti somme:

- in parte variabile, art. 67, comma 3, lett. h), ex art. 67, comma 4: incremento fino all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 - **Euro 2.981,73;**
- in parte variabile, art. 67, comma 3, lett. i), ex art. 67, comma 5, lett. b): somme correlate a obiettivi del Piano performance da destinarsi al trattamento accessorio del personale coinvolto nel loro raggiungimento - **Euro 4.081,37;**
- in parte stabile, ex art. 67, comma 2, lett. h), "incremento della componente stabile per incremento della dotazione organica" – **Euro 1.980,41.**

-

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2022 è pari ad **Euro 52.354,16.**

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricorrono presso il Comune di Locana:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;
- trattamento accessorio del segretario comunale.

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo *de quo* per **Euro 3.914,92** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato.

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, finalizzato a garantire il mantenimento della Quota Media Procapite (QMP) di trattamento accessorio prevista al 31.12.2018;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*.

Visto che sono recentemente pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento, stabilendo che:

- nel computo del personale in servizio al 31.12.2018 occorre considerare sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, così come quello eventualmente in servizio in favore dell'ente in posizione di comando o convenzione, in quanto consumava del trattamento accessorio, procedendo in tutti i casi al riproporzionamento in ragione della percentuale di part-time eventualmente assegnata ai dipendenti;
- nel raffronto, utile a definire l'eventuale scostamento positivo della dotazione organica, tra il personale in servizio alla data di cui sopra e quello in servizio nell'anno di riferimento, invece, occorre tenere conto, in ambo i casi, del solo personale a tempo indeterminato, atteso l'esplicito collegamento dell'articolo 33 comma 2 del d.l. 34/2019 con l'assunzione di personale di tal genere, anche qui con riproporzionamento in ragione dell'eventuale percentuale di part time e utilizzando per il conteggio il metodo dei cedolini. Ciascun dipendente in servizio per l'intero anno a tempo pieno sarà pertanto computato con n. 12 cedolini, e in coerenza con ciò saranno determinati i cedolini riferibili ai dipendenti cessati o assunti in corso d'anno o in regime di p.t. Il totale dei cedolini emessi in corso d'anno diviso per 12, sarà espressivo della consistenza effettiva della dotazione organica nel corso dell'anno considerato.

Rilevato che, evidentemente, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Amministrativo Finanziario, secondo un'impostazione prudenziale, **si rileva** uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, secondo il calcolo presuntivo illustrato di seguito:

Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018: n. 12,167

- Incremento dipendenti presunto per il 2022: + 0,444
- Valore Quota Media Procapite (QMP): Euro 4.455,71 (determinata assommando importo Fondo risorse decentrate anno 2018 - *quota rilevante limite* - per Euro 41.299,37 e budget p.o. anno 2018 per Euro 12.911,43 / n. 12,167 dipendenti al 31.12.2018 - *a tempo indeterminato e non*).

VALORE ADEGUAMENTO LIMITE: Euro 1.980,14

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 deve essere adeguato, e viene rideterminato nell'importo di **Euro 1.980,14**, e che tale adeguamento positivo viene utilizzato secondo le anzi richiamate disposizioni giuntali.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e 562, della L. n. 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale **2019/2021**, che prosegue a esplicitare i suoi effetti, ultrattivamente, a norma dell'art. 8, comma 7, del richiamato Ccnl 21/05/2018, fino alla stipula del successivo CCI;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. alla luce delle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2022, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 52.534,16**;
2. di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016:
 - è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite, ex art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, in quanto, determinandosi un incremento dotazionale nell'anno corrente rispetto al 31/12/2018, esso viene presuntivamente rideterminato nell'importo di **Euro 1.980,41**, fatta salva verifica da operarsi a consuntivo di esercizio;
3. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022-2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023 (FPV), qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
4. di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale **2019/2021**;
5. di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Vallino Geom. Nadia